

REGOLAMENTO (CE) n. 1523/2007 dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono

omissis

#### *Articolo 1*

##### **Obiettivo**

Lo scopo del presente regolamento è vietare la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, al fine di eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno e di indurre i consumatori a confidare nuovamente nel fatto che i prodotti di pellicceria che i consumatori acquistano non contengono pellicce di cane e di gatto.

#### *Articolo 2*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «gatto», un animale della specie *felis silvestris*;
- 2) «cane», un animale della sottospecie *canis lupus familiaris*;
- 3) «commercializzazione», la detenzione di pellicce di cane e/o di gatto o di prodotti che le contengono, a scopo di vendita, inclusa l'offerta in vendita, la vendita e la distribuzione;
- 4) «importazione», l'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, escluse le importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali;
- 5) «esportazione», l'operazione che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell'articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

#### *Articolo 3*

##### **Divieti**

Sono vietate la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

#### *Articolo 4*

##### **Deroghe**

In deroga all'articolo 3, la Commissione può eccezionalmente adottare misure che autorizzino la commercializzazione, l'importazione o l'esportazione di pellicce di cane e di gatto o di prodotti che le contengono, per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che stabiliscono le condizioni di applicazione di dette deroghe, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

#### *Articolo 5*

##### **Metodi di identificazione della specie d'origine delle pellicce**

Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare la specie d'origine delle pellicce entro il 31 dicembre 2008 e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.

La Commissione può adottare misure che stabiliscono i metodi analitici da utilizzare per identificare la specie d'origine delle pellicce. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo con nuovi elementi, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e sono incluse nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

##### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

#### *Articolo 7*

#### **Relazioni**

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle iniziative adottate per dare applicazione al presente regolamento.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, anche in ambito doganale, entro il 31 dicembre 2010.

Le relazioni della Commissione sono rese accessibili al pubblico.

#### *Articolo 8*

#### **Sanzioni**

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione (\*). Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2008 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

#### *Articolo 9*

#### **Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 dicembre 2007.

---

(\*) **LEGGE 20 luglio 2004, n. 189** - Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (In vigore dal 1°/8/2004)

omissis

Articolo. 2

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce

1. È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*) e gatti (*Felis silvestris*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

omissis